

REPERTORIO N.134396

FASCICOLO N.42697

MODIFICA DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di mercoledì 25 (venticinque) luglio.

In Bologna (BO), Via Scipione Dal Ferro n. 10/2, alle ore 16.30.

Davanti a me **Dottor** Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- MORELLI MAURO, nato a Bologna (BO), il giorno 21 ottobre 1947, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Scipione Dal Ferro n. 10/2, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

Registrato a
Bologna 1°
Uff. Territoriale
il 02/08/2018
al N. 15433 1T
€. 245,00

"FONDAZIONE ELIDE MALAVASI" con sede in Bologna (BO), Via Scipione Dal Ferro n. 10/2,

istituita con D.P.R. 12 giugno 1985, n. 671, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna al n. 637 pag. 214 vol. 4, P. IVA 01065250373.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'adunanza Consiglio di Amministrazione della indicata Fondazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparsente, il quale

DA' ATTO

che il Consiglio è stato regolarmente convocato per oggi, in questi luogo ed ora, mediante lettera inviata per posta elettronica in data 16 luglio 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione.

- che del Consiglio di Amministrazione, aventi poteri di gestione ed amministrazione, a' sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, oltre al sopra costituito Presidente, sono presenti i signori, Padre Giacomo Cesano, Consigliere, Prof. Carlo Bottari, Vice Presidente, Dottoressa Benedetta Maganzi Consigliere e dottor Andrea Tolomelli, Consigliere.

E' altresì presente il Consigliere con voto consultivo e non deliberativo la Professoressa Giovanna Degli Esposti, quale Coordinatrice Didattica delle Scuole Manzoni;

- che sono presenti i revisori: Stefano Chesi, Presidente del Collegio e Marco Manfredi; assente giustificato il Revisore Marco Pedrazzi;

- che è altresì presente il Dott. Adriano Loli Piccolomini, Segretario Generale della Fondazione;

il Presidente

DICHIARA

Pertanto il presente Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Prende la parola il Presidente, il quale, con riguardo all'unico punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, illustra al Consiglio i motivi che hanno indotto l'Organo Amministrativo a proporre, in alcuni punti, la modifica dello Statuto, illustrandone i contenuti.

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, con voto unanime delibera:

- di accogliere la proposta del Presidente;

- di modificare, pertanto gli articoli **6 - 14 e 16** del vigente Statuto Sociale, come segue:

"Art. 6 - omissis

e) un Consigliere è designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum - Università di Bologna";

f) un Consigliere è designato dalla Conferenza Metropolitana di Bologna; Omissis".

Articolo 14, nuovo comma:

"Art. 14 Patrimonio

(...)

Fanno parte del patrimonio gli avanzi di gestione prodotti dalla Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

E' previsto l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale della fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Articolo 16, il solo terzo comma:

"Art. 16 Devoluzione del patrimonio residuo

(...).

Qualora al momento della liquidazione i suddetti destinatari dei beni non fossero nella possibilità, per volontà propria o per impedimento di Legge o per cessazione o per diversità di fini da quelli attuali, di accettare le rispettive donazioni, le relative quote saranno devolute ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istitu-

zionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(...)"

Ferme ed immutate le restanti parti dei detti articoli.

Il comparente mi consegna quindi il testo coordinato dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la **lettera "A", omessane** la lettura per espressa volontà della parte.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione di parte straordinaria del Consiglio essendo le ore 17.15.

Le spese tutte del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 17.15'.**

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 4 (quattro) intere e parte della quinta.

F.TO: MAURO MORELLI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

Allegato "A" al n. 42697 di Fascicolo

Art. 1 Premesse

Le “Dichiarazioni preliminari” e le “Premesse storiche” contenute nell’atto costitutivo della Fondazione redatto in data 30 ottobre 1974 fanno parte integrante del presente Statuto.

Art. 2 Costituzione della Fondazione, sua denominazione

La Fondazione è costituita ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed assume la denominazione “Fondazione Elide Malavasi”.

Art. 3 Scopo della Fondazione

Scopo della Fondazione è quello dell’istruzione, dell’educazione e dell’assistenza della gioventù, nel rispetto delle indicazioni e dei principi contenuti nelle “Dichiarazioni preliminari” costituenti parte integrante del presente statuto.

Per il raggiungimento dei suddetti fini, la Fondazione assicura, anche ai giovani meno abbienti, la possibilità di seguire corsi scolastici, paritari, identici – in quanto ad orari e programmi – a quelli che si svolgono negli Istituti Statali, di identico grado e ordine, e ai giovani, italiani e stranieri, sempre degli Istituti Medi, Inferiori e Superiori, o di Istituti Universitari di Bologna, o studenti di Istituti privati, pure se provenienti da altre località italiane, un idoneo e decoroso alloggio presso lo studentato, se istituito, la relativa biancheria, il vitto, i servizi igienici, l’assistenza sanitaria preventiva, un’adeguata attività sportiva, l’assistenza spirituale, religiosa e morale, l’indirizzo e l’assistenza negli studi, l’assistenza culturale da esplicarsi sotto molteplici aspetti, forme e modi (assistenza postscolastica, conferenze, cicli di lezioni su ogni branca dello scibile umano, seminari di

studio anche a livello superiore od universitario, corsi linguistici secondo le più moderne concezioni di insegnamento, mostre d'arte, concerti, corsi di perfezionamento e di preparazione, assistenza postuniversitaria, visite artistiche guidate, viaggi culturali in Italia e all'estero, proiezioni di films a sfondo culturale, didattico ed educativo, proiezioni di diapositive con commenti su argomenti culturali, corsi professionali di vario tipo); il tutto dietro pagamento di una retta mensile, contenuta in limiti tali che siano in relazione a quelle finalità sociali e culturali e di assistenza della gioventù, prefissesi dalla Fondazione.

Ad evitare, inoltre, un pur sempre possibile immobilismo, determinato da un ristagno delle attività, comprese nei limiti attuali di educazione e insegnamento, la Fondazione dovrà ricercare vie nuove, attuando metodi dinamici nell'insegnamento, soprattutto dove sia possibile meglio manifestare la forza della libera iniziativa, e, in particolare modo, in quei settori ai quali non hanno ancora rivolto la loro attenzione l'insegnamento pubblico e le autorità.

La Fondazione, infine, per l'attuazione dei suoi scopi statutari, può istituire Succursali anche fuori dal territorio del Comune, nel quale ha o potrà avere, in seguito, la sua sede legale, e pure in altre zone, qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse precipuo della gioventù.

Art. 4 Sede della Fondazione

La sede della Fondazione è attualmente in Bologna, via Scipione dal Ferro n. 10/2. E' tuttavia prevista la possibilità – per facilitare sempre di più il raggiungimento delle alte finalità di istruzione, educazione, assistenza alla gioventù, prefissesi dalla Fondazione – di un eventuale trasferimento

dell'intera Fondazione, con tutte le sua Istituzioni, in altro Comune, sempre nei limiti territoriali della Provincia di Bologna o, quanto meno, della Regione Emilia-Romagna.

L'eventuale trasferimento, di cui al comma precedente, verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 5 Istituzioni dipendenti dalla Fondazione

Dalla "Fondazione Elide Malavasi" dipende l'Istituto di istruzione "Alessandro Manzoni", paritario.

È facoltà della Fondazione, qualora se ne ravvisino le necessità e le possibilità, ripristinare il Collegio Elide Malavasi.

La Fondazione, oltre alle due sopra indicate Istituzioni, le cui denominazioni non dovranno mai e in nessun caso essere modificate, potrà attuare altre iniziative di carattere assistenziale, culturale e di istruzione in favore della gioventù, in armonia sia con gli alti principi che hanno indotto alla costituzione della Fondazione, sia con i programmi di assistenza scolastica predisposti o che verranno predisposti, anche in prosieguo di tempo, dagli Organi o dalle Autorità competenti dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, la Fondazione potrà istituire nuovi corsi scolastici ed ordini di studi, in collaborazione con i vari Enti pubblici o di diritto pubblico, eventualmente interessati alla iniziativa, con gli Enti locali, con Istituti di credito o con Aziende, e complessi industriali e commerciali o Associazioni culturali, esistenti sia entro sia al di fuori dei limiti territoriali della Regione Emilia-Romagna.

La Fondazione potrà stipulare, altresì, convenzioni con Enti di assistenza o con altre Istituzioni similari, per ospitare giovani che si trovino in precarie condizioni economiche e finanziarie, e che siano da detti Enti assistiti, sempre però nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio della Fondazione medesima e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Presidente. Consiglio di Amministrazione. Segreteria. Economato e cassa.

La gestione e l'amministrazione, nel senso più ampio della parola, della Fondazione, sono affidate a un Consiglio di Amministrazione, composta da sette membri, di cui un Presidente e sei Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati sempre per uguali periodi di tempo.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono possedere una notevole e riconosciuta competenza in materia scolastica ed educativa.

Essi sono designati, sulla base di tale criterio, nel modo seguente:

- a) un Consigliere è designato dal Sindaco del Comune in cui la Fondazione ha o avrà, eventualmente in seguito, la sede legale e funzionale.

Nell'eventualità in cui – nel corso dell'espletamento del mandato del Consiglio di Amministrazione– la Fondazione dovesse trasferirsi, con tutte le proprie istituzioni, in altro Comune, il Consigliere sopra indicato decadrà automaticamente dalla carica e dalle proprie funzioni – restando però in carica fino alla nomina dl successore – e il Consiglio del Comune in cui la Fondazione avrà eretto la propria sede dovrà,

entro tre mesi dal trasferimento della sede, nominare un altro Consigliere;

- b) un Consigliere è designato, fra persone laiche o religiose della comunità locale di bologna, dalla Provincia Italiana Settentrionale dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù;
- c) un Consigliere è designato da Confcommercio Ascom Bologna;
- d) un Consigliere, scelto tra i dipendenti in possesso di titolo base di studio valido per l'insegnamento, è designato dall'assemblea generale di tutti i dipendenti della Fondazione.

L'assemblea è convocata dal più anziano in ruolo dei dipendenti e delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti;

- e) un Consigliere è designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Bologna - "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA;
- f) un Consigliere è designato dalla Conferenza Metropolitana di Bologna;
- g) un Consigliere è designato dal Prefetto di Bologna.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto nel proprio seno dal Consiglio nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato assegnato al Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Vicepresidente e, inoltre, può nominare, un Economo generale della Fondazione, con funzioni pure di cassiere e di tesoriere, il quale potrà avere con la

Fondazione anche un rapporto di prestazione professionale ed autonomo e resterà in carica per tutta la durata del mandato assegnato al Consiglio di Amministrazione.

Parimenti, e con le medesime modalità, il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un Segretario generale della Fondazione cui delegare determinati poteri di ordinaria amministrazione.

L'Economo generale, cassiere e tesoriere, e il Segretario generale, qualora siano stati nominati, partecipano a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo e non deliberativo, al fine di fornire tutti i chiarimenti che eventualmente venissero loro richiesti dai membri del Consiglio.

Al Segretario e all'Economo generale, per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta soltanto un rimborso "a piè di lista" per tutte le spese che dovessero eventualmente sostenere per partecipare alla adunanze medesime.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte, altresì, con solo voto consultivo e non deliberativo, i Presidi dei vari corsi scolastici istituiti dalla Fondazione e il Direttore del Collegio, se istituito, a meno che non facciano già parte dello stesso Consiglio di Amministrazione ad altro titolo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle riunioni, senza voto deliberativo, un rappresentante delle Famiglie degli allievi e, qualora costituita, della Associazione "Amici della Fondazione Elide Malvasi".

Nel caso in cui uno o più Enti, cui spetta il diritto di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione, dovessero rinunciare esplicitamente a

tale diritto o non dovessero avvalersene per un qualsiasi motivo – e ciò entro e non oltre tre mesi dalla ricevuta richiesta ufficiale, si intendono decaduti dal diritto medesimo limitatamente all'intero periodo del quinquennio, durante il quale deve svolgersi il mandato del Consiglio di Amministrazione, e salvo il ripristino del diritto suddetto nel momento in cui dovrà rinnovarsi il Consiglio.

Le vacanze che verranno a verificarsi in seno al Consiglio di amministrazione, per effetto del mancato esercizio del diritto di cui sopra, saranno ricoperte con Consiglieri, scelti tra i dipendenti in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento, designati con le modalità di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo.

Nell'eventualità in cui uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovessero venire a mancare all'improvviso, per morte o per altri gravi motivi, che comunque dovranno essere sempre accertati dal Consiglio stesso, questo chiederà alle Autorità competenti ai sensi del precedente comma 4 di provvedere alla loro sostituzione.

Il Consiglio delibera con la metà più uno dei voti. Nel caso, tuttavia, in cui alle deliberazioni del Consiglio sia presente un numero pari di membri per cui, per effetto di tale parità, dovesse verificarsi anche una parità di voti, si intenderà sempre prevalente la tesi cui accede il Presidente, il cui voto, di conseguenza, ha il valore giuridico di due voti, e dovrà essere espresso per ultimo.

I membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi dalle votazioni sugli argomenti in cui ritenessero di avere un particolare interesse personale.

Inoltre, nelle deliberazioni in cui dovesse discutersi della posizione o di interessi di uno dei membri del Consiglio, questi non potrà essere presente alle deliberazioni medesime.

Non sono ammesse in Consiglio votazioni segrete, per cui il voto dovrà essere sempre palese e per appello nominativo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dalle adunanze del Consiglio, eserciterà automaticamente le funzioni presidenziali, con tutti i diritti connessi e annessi, il Vice-presidente e, in assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i quali restino assenti dalle adunanze del Consiglio, per tre volte consecutive, senza alcun giustificato motivo, potranno venire dichiarati decaduti dalla loro carica, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Analogamente potranno venire dichiarati decaduti quei membri del Consiglio che non fossero ritenuti più né degni né meritevoli, per gravi e fondati motivi, di permanere nella loro carica.

Il verbale della deliberazione di decadenza dalla carica e dalle funzioni dovrà essere, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, notificato, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale, entro e non oltre i trenta giorni dalla ricevuta notifica, potrà ricorrere al "Collegio dei probiviri" della Fondazione, previsto dal presente statuto all'art. 11, e con le modalità procedurali di cui all'art. medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione assumerà l'iniziativa della sostituzione dei Consiglieri decaduti seguendo le modalità di cui al presente articolo, non

appena avrà ricevuto comunicazione ufficiale della decisione, non appellabile, emessa dal sopra citato "Collegio dei probiviri".

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate di diritto dal Segretario generale della Fondazione, se nominato, ovvero dal Decano dell'intero corpo insegnante delle Istituzioni dipendenti dalla Fondazione. In caso di assenza sarà sostituito da un altro membro del Consiglio di amministrazione, previo invito del Presidente.

Il Segretario del Consiglio non ha diritto di voto, a meno che non ne faccia parte anche ad altro titolo.

E' decano del Collegio dei Docenti delle Istituzioni della Fondazione l'insegnante che ha l'anzianità maggiore di nomina nel ruolo degli insegnanti medesimi. Il Decano dei docenti rappresenta ufficialmente tutti gli insegnanti, sia dei vari ordini di studi, sia dei vari ordini scolastici, dipendenti dalla Fondazione.

Spetta, infine, al Consiglio di Amministrazione il potere di approvare tutti quei regolamenti interni che si rendessero necessari per un migliore funzionamento delle varie attività della Fondazione, di qualunque genere e tipo.

I regolamenti sopra accennati hanno, non appena approvati, valore cogente per tutte le Istituzioni della Fondazione.

Art. 7 Compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gettone di presenza per i consiglieri

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, può attribuire un compenso annuale al Presidente.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, nonché un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione consiliare, secondo quanto determinato in occasione della loro nomina.

Art. 8 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Presidente ha il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione e di gestione ordinaria della Fondazione.

Il Presidente assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario generale o a dipendenti dell'Ente.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso o al Segretario generale.

Art. 9 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione della Fondazione e provvede alla gestione straordinaria della stessa, con facoltà di delega delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Sono in ogni caso di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le seguenti attribuzioni, senza possibilità di delega:

- a) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio;
- b) adozione di modifiche statutarie;
- c) la gestione delle Istituzioni dipendenti dalla fondazione secondo quanto indicato nell'articolo seguente;
- d) modalità di erogazione ed assegnazione delle rendite periodiche annuali;
- e) determinazione in merito alle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione che produce reddito;
- f) la nomina del Direttore del "Collegio Elide Malavasi", dei Presidi dei vari corsi scolastici;
- g) ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente in via d'urgenza.
- h) Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Ristretto, formato dal Presidente del c.d.a., dal Segretario Generale e dal Coordinatore Didattico che, sulla base di un regolamento approvato dallo stesso Consiglio che ne disciplini le modalità di funzionamento, deliberi nelle seguenti materie: richieste di deroghe a rapporti contrattuali con l'utenza, assunzione del personale docente, gestione e disciplina di tutto il personale.

Art. 10 Gestione delle Istituzioni dipendenti dalla Fondazione

Direttore e Vicedirettore del Collegio. Censore. Preside dei corsi scolastici

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore del "Collegio Elide Malavasi", se istituito, scegliendolo fra persone di notevolissima capacità e competenza nel campo amministrativo, didattico ed educativo.

La nomina suddetta è a tempo indeterminato.

Sul direttore del Collegio incombe ogni responsabilità circa la direzione e la gestione diretta del “Collegio Elide Malavasi”, sempre in armonia e in applicazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti interni.

Il Direttore del Collegio, che di norma risiede nel Collegio stesso, assicura costantemente la propria reperibilità, salvo nei normali periodi di ferie e di riposo, durante i quali verrà sostituito dal Vice direttore, pure lui nominato dal Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato.

Il Vicedirettore ha anche le funzioni di “Censore” del Collegio.

I Presidi dei vari corsi scolastici, istituiti dalla Fondazione, saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione nelle persone di docenti di provatissima capacità didattica, particolarmente idonei alle funzioni da esercitare e in possesso dei relativi titoli.

Dipende dal Consiglio di Amministrazione anche la nomina del “personale, non insegnante”, delle Istituzioni della Fondazione, come anche la gestione e la disciplina dello stesso, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 lettera h.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato il potere di stabilire il trattamento economico di tutto il personale dipendente della Fondazione, insegnante e non insegnante, fatta eccezione per il caso in cui il personale insegnante venga nominato dal Comitato Ristretto e non necessiti di una deroga al trattamento economico di base previsto dal C.C.N.L. A.N.I.N.S.E.I.; sempre però in relazione alle norme di lavoro in vigore o che

saranno in vigore in un prosieguo di tempo, e in relazione, altresì, ai contratti collettivi di lavoro, previsti per ciascuna delle categorie interessate.

Art. 11 Personale insegnante e non insegnante delle istituzioni dipendenti dalla Fondazione

Il personale insegnante e non insegnante delle Istituzioni della Fondazione viene nominato nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. A.N.I.N.S.E.I. e dalla L. 62/2000 che regolamenta la parità scolastica, con il trattamento economico che sarà stabilito dal Consiglio in attuazione della norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 12 Concorsi e supplenze

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà bandire concorsi per titoli o per titoli ed esami, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, per i posti che si saranno resi vacanti, sia nel ruolo del personale insegnante sia in quello del personale non insegnante, posti che dovranno essere ricoperti entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno affinché tutti i "quadri" delle Istituzioni possano essere al completo e in grado di funzionare perfettamente all'inizio del nuovo anno scolastico.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, per determinati motivi, dovesse decidere l'assunzione del personale mediante concorsi per esami, ne dovrà stabilire anche le modalità. L'esame consisterà in un colloquio sugli argomenti che saranno stabiliti dal Consiglio.

Fino all'espletamento dei concorsi, sia per titoli, sia per titoli ed esami, di cui ai precedenti commi del presente articolo, alle vacanze del personale insegnante e non insegnante delle Istituzioni della Fondazione, o in genere

della Fondazione, si farà fronte mediante la nomina – sempre da parte del Consiglio di Amministrazione – di “supplenti”.

La “supplenza” effettuata nelle Istituzioni della Fondazione o nei vari uffici amministrativi della Fondazione in genere, da diritto ad un punteggio di merito nei concorsi di cui al presente articolo, e precisamente: a) un punto per una supplenza non inferiore a tre mesi; b) due punti per ogni anno scolastico intero di supplenza effettuata.

I criteri di merito verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al momento in cui verrà deliberato il bando di concorso per ricoprire le vacanze organiche.

Art. 13 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, nominato dal Consiglio di Amministrazione per cinque anni, – mandato sempre rinnovabile – è costituito da tre membri scelti fra magistrati ordinari o amministrativi, in attività di servizio o in quiescenza, e da un segretario scelto tra i funzionari delle segreterie e cancelleria giudiziarie, in attività di servizio o in quiescenza.

Le designazioni per i magistrati e per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in attività di servizio dovranno essere fatte dal Presidente della Corte d’appello competente per territorio, anche qualora trattasi di dover designare un magistrato amministrativo, In questo ultimo caso il Presidente della Corte d’appello prenderà accordi con il Presidente del Tribunale regionale amministrativo competente per territorio.

Il Collegio deve pronunciare la sua decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, e dovrà depositare, presso il segretario del Collegio, la decisione stessa entro i successivi venti giorni.

La decisione suddetta verrà poi fatta notificare all'interessato, a cura del segretario del Collegio, entro i cinque giorni successivi all'avvenuto deposito. La decisione dei probiviri è inappellabile.

Ai componenti il Collegio dei probiviri e al segretario del Collegio spetta il pagamento di un "gettone di presenza" per ogni seduta cui partecipano, e il cui ammontare verrà stabilito, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili elencati e descritti nell'atto costitutivo sotto il titolo "Atto di dotazione" e negli allegati all'atto stesso, così come modificato per effetto di operazioni di acquisto e vendita successivamente intervenute, nonché dalle rette periodiche pagate dagli alunni.

Entreranno a far parte, altresì, del patrimonio, anche tutti quei beni immobili e mobili che la Fondazione dovesse ricevere in donazione o in lascito o per legato e quelli che dovesse acquistare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere eventuali permutazioni immobiliari, con le autorizzazioni e approvazioni dell'Autorità tutoria.

Fanno parte del patrimonio gli avanzi di gestione prodotti dalla Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte

della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

E' previsto l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale della fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Contabilità

La Fondazione terrà per le Istituzioni dipendenti un unico bilancio e tutte le scritture contabili, sia giuridiche sia fiscali, richieste dalla Legge. Tuttavia, anche ai fini di facilitare controlli contabili e fiscali, sia interni sia esterni, e di offrire una situazione economica, patrimoniale-finanziaria e fiscale sempre chiara e aggiornata, ciascuna delle Istituzioni dipendenti dalla Fondazione dovrà avere una separata gestione, i cui elementi essenziali e fondamentali saranno poi fatti confluire ed evidenziati nell'unico bilancio generale della Fondazione e nel conto perdite e profitti del bilancio generale.

Art. 16 Devoluzione del patrimonio residuo

Nell'eventualità che per una delle cause di estinzione previste dalla Legge, la Fondazione dovesse essere posta in liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere così devoluto:

- il cinquanta per cento di tutti i beni mobili ed immobili che esisteranno al momento dell'inizio della liquidazione, dovrà essere trasferito in donazione alla "Casa Orfani Mons. Trombelli", che ha sede in S. Lazzaro di Savena (provincia di Bologna);

- mentre l'altro cinquanta dovrà essere trasferito in donazione all'Ordine dei Frati Minori francescani della Parrocchia dell'Annunziata di Bologna, il quale Ordine tuttavia dovrà destinare, di obbligo i beni suddetti a finalità simili a quelli cui tendeva la Fondazione.

Tali sono le assolute ed esplicite volontà della Fondatrice Professoressa Elide Malavasi "ora per allora".

Qualora al momento della liquidazione i suddetti destinatari dei beni non fossero nella possibilità, per volontà propria o per impedimento di Legge o per cessazione o per diversità di fini da quelli attuali, di accettare le rispettive donazioni, le relative quote saranno devolute ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il liquidatore, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, ai fini suddetti, avrà piena e completa qualità di rappresentanza legale dell'intera "Fondazione Elide Malavasi".

Art. 17 Bilanci

L'esercizio finanziario inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti c.c., ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità non lucrative

della Fondazione. Nel bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 e seguenti c.c..

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La Fondazione opera secondo criteri di corretta economicità, efficienza e trasparenza.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 18 Collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei conti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti opera con le attribuzioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile, ivi incluso il controllo contabile.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica 3 esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composta da tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente, e da due supplenti.

Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi ragione, di un componente effettivo del Collegio, subentra il componente supplente più anziano.

I componenti il Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti compete un compenso determinato secondo la tariffa minima dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 19 Norme applicabili

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito ed implicito riferimento alle norme del codice civile e a tutte le altre leggi che regolano attualmente o che regoleranno la materia, come anche a tutta la legislazione del lavoro e quella scolastica, presente e futura.

F.TO: MAURO MORELLI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA.

BOLOGNA, 6 settembre 2018